

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 13 settembre 2013, n. 104

Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 28/2011 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a. realizzazione di una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Casamassima Sud", costituita da n.3 stalli linea 150 kV (di cui uno futuro) e da n.3 stalli di trasformazione 150/20 kV (di cui uno futuro);**
- b. raccordi AT della suddetta CP con la linea aerea esistente a 150 kV "Casamassima Gioia", costituiti da n.2 brevi tratti aerei a 150 kV, di lunghezza pari a 160 m l'uno;**
- c. raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.7 linee interrate alla tensione di 20 kV;**

Proponente: Enel Distribuzione S.P.A. Via Ombrone 2 00198 - Roma. Progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione".

Il giorno 13 settembre 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rila-

sciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

- la Società Enel Distribuzione S.P.A. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete in oggetto con pec del 26.04.2012 e protocollata in data 14/6/2012 con il numero AOO_159/5790;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. 159/6004 del 21.06.2012, ha chiesto documentazione integrativa inerente la richiesta di autorizzazione unica per l'impianto di cui all'oggetto e a cui la Società ha dato riscontro con nota pec del 24/6/2012;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n.159/6442 del 4/7/2012 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti e contestualmente convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 24.07.2012;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/7521 del 31.07.2012 trasmetteva copia conforme del verbale della conferenza dei servizi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/4800 del 05.06.2013 comunicava, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Sannicchio di Bari ed al proponente avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, invitando il Comune di Sannicchio di Bari a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/5227 del 19.06.2013 comunicava agli Enti coinvolti l'avvenuta conclusione positiva del procedimento amministrativo in oggetto;
- in data 23.07.2013 il Comune di Sannicchio di Bari trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 dal 17.06.2013 al 17.07.2013 della nota di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo;
- presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali non sono pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Rete Ferroviaria Italiana**, prot. n. 3046 del 19.07.2012, comunica che le opere oggetto degli interventi non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Bat e Foggia**, prot. n. 10634 del 20.07.2012, rileva che dalla documentazione scritto-grafica si è in presenza della Lama Diumo, non identificata dal PUTT che

la escluderebbe dal regime di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. In virtù del fatto che tale emergenza geomorfologica viene attraversata da tre linee aeree (n. 1 di AT e n. 2 di MT) per le quali non risultano chiari i punti di contatto con il suolo che ne permetterebbero la realizzazione, la scrivente rappresenta la necessità, al fine del completamento dell'istruttoria, di integrare gli atti con :

- una puntuale ricognizione dell'ente locale competente atta a individuare le interferenze con beni tutelati per legge ai sensi del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- uno studio di foto-interpretazione sugli angoli visuali in rapporto ai beni oggetto di tutela con l'incidenza visiva delle linee di attraversamento aeree;
- relazioni tecniche e grafici di dettaglio che mettano in evidenza le lavorazioni previste e conseguenti alla dismissione parziale di opere ricadenti nei dintorni del fabbricato insistente sulla particella catastale n. 57 (Fig.14) e noto come Abbazia di Sant'Angelo in Frassineto.

La Società Enel Distribuzione Spa ha controdedotto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con il modulo - parere depositato in sede di Conferenza di Servizi e comunicando pertanto che :

- relativamente alla richiesta puntuale di ricognizione dei vincoli, dai CDU presenti sul portale non risultano vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- le opere progettuali che interessano la Lama Diumo sono interrato e pertanto non necessitano di fotointerpretazioni in quanto non alterano l'aspetto esteriore dei luoghi;
- relativamente alle presunte interferenze con l'Abbazia di Sant'Angelo, nessuna opera insiste sul Fg. 14. Evidentemente è stata considerata come di nuova realizzazione, l'esistente linea AT. Le opere in progetto infatti, interessano esclusivamente i Fogli 11-13-21-22 del Comune di Sammichele di Bari.
- **Snam Rete Gas**, prot. n. 148 del 24.07.2012, comunica che i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di proprietà Snam Rete Gas;
- **Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl**, modulo parere del 24.07.2012, esprime parere favorevole;

- **Regione Puglia- Ufficio Controllo e Gestione del Prae**, prot. n. 29564 del 10.12.2012, esprime, ai soli fini minerari, limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, nulla osta di massima alle seguenti condizioni :

- nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela mineraria e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120;
- gli impianti in progetto, per ragioni di sicurezza a tutela degli addetti ai lavori i mezzi e le strutture presenti, devono arretrare dalle aree estrattive, ove esistenti, in misura dichiarata sufficiente in progetto, e comunque non inferiore a mt. 20;
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, prot. n. 12403 del 10.10.2012, tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;
- **Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio**, prot. n. 8483 del 12.09.2012, esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P a condizione che :
 - l'impianto di trattamento delle acque meteoriche e il sistema di dispersione superficiale siano ricalcolati in aderenza al piazzale su cui sono collocate le apparecchiature elettromeccaniche, preferibilmente alle spalle dello stesso;
 - la recinzione sul fronte stradale e il cancello di accesso alla cabina siano arretrati fino all'attuale limite del piazzale, mantenendo all'esterno il manufatto rurale con copertura a trullo esistente;
 - le strade e i piazzali di servizio per la circolazione interna siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, assicurando, ove possibile, la permeabilità del suolo e il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante; in particolare la strada di accesso al piazzale sia realizzata con materiale permeabile;

- siano piantumate essenze arbustive della flora locale in adiacenza alla recinzione metallica;
- sia garantita l'integrità strutturale del tipico manufatto rurale con copertura a trullo presente nell'area, attraverso un intervento di mantenimento e eventualmente di consolidamento e/o restauro;
- sia garantito il mantenimento della struttura dei muretti a secco esistenti posti a confine dell'area di intervento, nonché dei muretti a secco interni all'area che non siano direttamente interessati dalle opere di progetto, attraverso un intervento di mantenimento ed eventualmente di consolidamento e/o restauro;
- sia ridotto al minimo l'espianto delle essenze arboree presenti nell'area e quelle eventualmente estirpate sino reimpiantate all'interno dell'area interessata dall'intervento;
- **Regione Puglia- Servizio Foreste di Bari**, prot. n. 13897 del 24.07.2012, comunica che i terreni interessati ai lavori non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui non necessitano di nulla-osta forestale da parte dello scrivente Ufficio;
- **Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque**, prot. n. 12 del 14.02.2013, esprime parere favorevole di compatibilità al vigente Piano di Tutela delle Acque dell'intervento di cui trattasi a condizione che vengano rispettate le apposite prescrizioni nello stesso atto ovvero:
 - al fine di ridurre la superficie impermeabilizzata, ridurre ulteriormente la parte più ampia della zona carrabile;
 - venga usata la massima accortezza nella preparazione delle fondazioni e degli scavi più significativi, evitando la contaminazione della falda;
 - realizzare un generale inerbimento della zona scoperta al fine di ridurre la velocità di ruscellamento;
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata**, prot. n. 10019 del 28.11.2012 e n. 10017 del 28.11.2012, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, rimanendo in attesa di ricevere da parte della stessa Società Elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente la comunicazione di fine lavori per poter effettuare la prevista verifica tecnica;
- **Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 4049 del 22.03.2013, esprime parere di conformità al P.A.I. con la condizione di seguito indicata:
 - l'esecuzione dell'attraversamento del reticolo idrografico per mezzo della macchina TOC sia tale da non compromettere la stabilità delle opere sovrastanti il corso d'acqua intercettato né ostacolare eventuali interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la profondità di posa dovrà essere tale da assicurare che il transito della piena bicentenaria non provochi escavazioni in grado di danneggiare i cavidotti;
- **Comune di Sammichele di Bari- Servizio Urbanistica**, prot. n. 227 del 29.03.2013, preso atto che l'area interessata dall'intervento ricade all'esterno del perimetro del *Parco Naturale Regionale Lama San Giorgio*, la cui perimetrazione è stata condivisa con delibera di C.C. n. 13 del 25.03.2013, esprime parere favorevole alla realizzazione della C.P. Casamassima Sud;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia**, prot. n. 2938 del 04.03.2013, esprime parere favorevole alla esecuzione dell'intervento alle seguenti prescrizioni:
 - In corrispondenza della zona individuata come area ad alto rischio archeologico è indispensabile che siano eseguiti a mano accertamenti preventivi, consistenti in saggi di scavo archeologico stratigrafico, affidati a ditta appartenente alla categoria OS25 con comprovata esperienza nel settore dello scavo archeologico. Per tali lavori, che dovranno essere effettuati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica, dovrà prevedersi l'incarico di assistenza scientifica a un archeologo esterno di attestata professionalità, il cui curriculum andrà sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza;
 - Tutti i lavori che comporteranno scavo e spostamento di terra lungo l'intero percorso dell'impianto saranno comunque sottoposti a sorveglianza da parte di un archeologo;
 - La Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce;

- Dell'inizio dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio comunicazione entro 15 giorni di preavviso;
- L'onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi sarà a carico della Società richiedente.
- **Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco**, prot. n. 6786 del 24.02.2013, comunica di avere valutato la conformità del progetto alla L.C.M.I. prot. 7075 del 27.04.2010;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, prot. n. 26100 del 04.07.2013, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere stesse;
- **Regione Puglia- Ufficio Regionale Espropri**, prot. n. 16102 del 16.04.2013, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni e osservazioni riportate nel medesimo parere ovvero : 1. l'elenco descrittivo deve per ciascuna particella riportare i relativi dati catastali, ivi compresi la superficie complessiva, i proprietari catastali, i relativi dati anagrafici e relative quote di proprietà; 2. sia accertato e dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'asservimento e/o l'occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela; 3. il piano particellare di esproprio dovrà risultare adeguato e rispondente alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010;
- **TERNA Spa**, prot. n. 6919 del 15.07.2013, comunica che la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a carico di Enel Distribuzione Spa di eventuali interferenze, con le seguenti prescrizioni:
 - il progetto dovrà recare l'indicazione della aree potenzialmente impegnate dai raccordi a 150 KV e delle Distanze di Prima Approssimazione;
 - la linea MT che sottopassa i due nuovi raccordi a 150 KV, dovrà essere interrata in modo tale che il suo restante tratto aereo sia al di fuori delle

aree potenzialmente impegnate relative ai futuri raccordi a 150 KV di cui al punto precedente;

- dovrà essere valutata l'opportunità di eliminare il sostegno n.45 della linea 150 KV "Casamasima -Gioia del Colle", previa verifica del sostegno n.46.

Il presente benessere si riferisce esclusivamente all'interfaccia con le Opere di Rete in quanto la progettazione e realizzazione delle Opere di Distribuzione sono di esclusiva responsabilità Enel Distribuzione Spa.

Rilevato altresì che:

- con riferimento alla nota prot. n. 4800 del 05.06.2013 inerente la comunicazione di avviso di avvio della dichiarazione di pubblica utilità, i proprietari catastali del Fg. 11 plla 316 del Comune di Sammichele di Bari, con nota del 11.07.2013 e acquisita agli atti dell'Ufficio in data 30.07.2013, hanno segnalato la presenza di un fabbricato adibito a civile abitazione nell'area interessata al vincolo preordinato all'esproprio;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con successiva nota prot. n. 6482 del 31.07.2013, ha invitato la Società Enel Distribuzione Spa a fornire le proprie controdeduzioni in merito a quanto segnalato dai suddetti proprietari catastali;
- successivamente, la Società Enel Distribuzione Spa, con nota acquisita al prot. n. 6709 del 26.08.2013, ha riscontrato le osservazioni di cui sopra comunicando l'adozione di una nuova soluzione costruttiva consistente nell'eliminazione del tratto di linea MT interrato nella plla 316 fg. 11, e nel raccordo diretto del nuovo elettrodotto alla esistente cabina di smistamento San Michele nella plla 315 fg 11 di proprietà della stessa Enel Distribuzione Spa;
- alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 6853 del 30.08.2013, ha comunicato a Enel Distribuzione Spa e al Comune di Sammichele di Bari di prendere atto della modifica progettuale invitando pertanto la stessa Società a depositare le tavole integrative al progetto definitivo relative alla soluzione progettuale avanzata e preavvertendo che l'Auto-rizzazione Unica sarà rilasciata con la prescrizione di acquisire, alla luce delle ultime modifiche progettuali, il nulla osta del Comune di Sammichele di Bari prima dell'inizio lavori dell'opera in oggetto;

- successivamente, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 7105 del 05.09.2013, ha richiesto al Servizio Assetto del Territorio se il parere espresso con nota prot. n. 8483 del 12.09.2012 fosse conforme al nuovo Piano Paesaggistico (PPTR) adottato con D.G.R. n. 1435 del 02.08.2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013;
- il Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 7907 del 11.09.2013, ha comunicato che:
 - ai sensi dell'art. 105 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano, a far data dall'adozione del PPTR non sono consentiti sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste dal Piano, né interventi in contrasto con le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA del Piano;
 - dall'analisi delle tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che il tracciato delle 7 linee MT a 20 kV in cavo interrato interseca una componente idrologica, annoverata fra gli ulteriori contesti del PPTR come "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.", denominata "Il Lamone" e sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR con le quali non contrasta. I restanti elementi previsti dal progetto non risultano interessare alcun *Ulteriore Contesto e/o Bene Paesaggistico* tutelato dal nuovo Piano;
 - per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dall'avvio di procedimento, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5227 del 19.06.2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze, le ultime modifiche progettuali proposte e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - a. realizzazione di una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Casamassima Sud", costituita da n.3 stalli linea 150 kV (di cui uno futuro) e da n.3 stalli di trasformazione 150/20 kV (di cui uno futuro);
 - b. raccordi AT della suddetta CP con la linea aerea esistente a 150 kV "Casamassima Gioia", costituiti da n.2 brevi tratti aerei a 150 kV, di lunghezza pari a 160 m l'uno;
 - c. raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.7 linee interrate alla tensione di 20 kV;
- la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 159/6343 del 25.07.2013, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
Con successiva nota prot. n. 6999 del 03.09.2013, la Società ha depositato le tavole integrative e rappresentative della nuova linea di raccordo all'esistente cabina di smistamento San Michele ubicata fg. 11 plla 315 del Comune di Sammichele di Bari;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 104 del 13 settembre 2013 a firma dell'Ing. Federica Carrozzo agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter

della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell' Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Visto il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2011 per la costruzione ed esercizio di:

- a. realizzazione di una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Casamassima Sud", costituita da n.3 stalli linea 150 kV (di cui uno futuro) e da n.3 stalli di trasformazione 150/20 kV (di cui uno futuro);
- b. raccordi AT della suddetta CP con la linea aerea esistente a 150 kV "Casamassima Gioia", costituiti da n.2 brevi tratti aerei a 150 kV, di lunghezza pari a 160 m l'uno;
- c. raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.7 linee interrate alla tensione di 20 kV;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs.

29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In particolare, si prescrive alla Società :

- di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il nulla osta del Comune di Sammichele di Bari relativamente alla nuova soluzione costruttiva prevista al fg. 11 plla 315;
- di caricare sul portale telematico www.sistema.puglia.it le tavole integrative e rappresentative della nuova linea di raccordo all'esistente cabina di smistamento San Michele ubicata fg. 11 plla 315 del Comune di Sammichele di Bari.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori**.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e

urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti energetiche sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato

dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E CITTADINANZA SOCIALE 23 settembre 2013, n. 163

Servizio Civile Nazionale. Progetti presentati entro il 31 ottobre 2012. Graduatoria di merito: modifica del numero dei volontari richiesti per progetto.

Il giorno 23/09/2013, in Bari, nella sede del Servizio

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia con il quale si è provveduto a ridefinire le strutture